

ATEX

Prodotti

Direttiva 2014/34/UE

D.lgs 85/2016

Norme armonizzate





ATEX

Prodotti

Direttiva 2014/34/UE

D.lgs 85/2016

Norme armonizzate





Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti

Direttiva e norme armonizzate

Edizione: 6.0

Data: Maggio 2022

ISBN: 978-88-98550-04-3

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	3
Disclaimer	4
Changelog	5
Direttiva ATEX Prodotti Direttiva 2014/34/UE	6
Premessa	9
Capo 1 Disposizioni generali	14
Articolo 1 Oggetto	14
Articolo 2 Definizioni	14
Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	15
Articolo 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute	16
Articolo 5 Libera circolazione	16
Capo 2 Obblighi degli operatori economici	16
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti	16
Articolo 7 Rappresentanti autorizzati	17
Articolo 8 Obblighi degli importatori	17
Articolo 9 Obblighi dei distributori	18
Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	18
Articolo 11 Identificazione degli operatori economici	18
Capo 3 Conformità del prodotto	19
Articolo 12 Presunzione di conformità dei prodotti	19
Articolo 13 Procedure di valutazione della conformità	19
Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE	20
Articolo 15 Principi generali della marcatura CE	20
Articolo 16 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marchature	20
Capo 4 Notifica degli organismi di valutazione della conformità	20
Articolo 17 Notifica	20
Articolo 18 Autorità di notifica	21
Articolo 19 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	21
Articolo 20 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	21
Articolo 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati	21
Articolo 22 Presunzione di conformità degli organismi notificati	23
Articolo 23 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	23
Articolo 24 Domanda di notifica	23
Articolo 25 Procedura di notifica	23
Articolo 26 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	24
Articolo 27 Modifiche delle notifiche	24
Articolo 28 Contestazione della competenza degli organismi notificati	24
Articolo 29 Obblighi operativi degli organismi notificati	24
Articolo 30 Ricorso contro decisioni degli organismi notificati	25
Articolo 31 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	25
Articolo 32 Scambio di esperienze	25
Articolo 33 Coordinamento degli organismi notificati	25
Capo 5 Sorveglianza del mercato dell'unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione	25
Articolo 34 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione	25

Articolo 35 Procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi	25
Articolo 36 Procedura di salvaguardia dell'Unione	26
Articolo 37 Prodotti conformi che presentano rischi	27
Articolo 38 Non conformità formale	27
Capo 6 Comitato, disposizioni transitorie e finali	27
Articolo 39 Procedura di comitato	28
Articolo 40 Sanzioni	28
Articolo 41 Disposizioni transitorie	28
Articolo 42 Recepimento	28
Articolo 43 Abrogazione	28
Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione	28
Articolo 45 Destinatari	29
Allegati:	30
Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie	31
Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	32
Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo	40
Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	42
Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	44
Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale	45
Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	46
Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione	48
Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità	49
Allegato X Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) (1)	50
Allegato XI	51
Allegato XII Tavola di concordanza	51
Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85	54
Premessa	56
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni	56
Art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute	58
Art. 3. Presunzione di conformità dei prodotti	58
Art. 4. Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	58
Art. 5. Obblighi dei fabbricanti	59
Art. 6. Rappresentanti autorizzati	59
Art. 7. Obblighi degli importatori	60
Art. 8. Obblighi dei distributori	60
Art. 9. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	61
Art. 10. identificazione degli operatori economici	61
Art. 11. Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature	61
Art. 12. Procedure di valutazione della conformità	62
Art. 13. Dichiarazione di conformità UE	62
Art. 14. Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica	63
Art. 15. Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità	63
Art. 16. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	65
Art. 17. Domanda, procedura di notifica e modifica delle notifiche	65
Art. 18. Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni	66

Art. 19. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	66
Art. 20. Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione	67
Art. 21. Procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi	67
Art. 22. Procedura di salvaguardia dell'Unione	68
Art. 23. Prodotti conformi che presentano un rischio	68
Art. 24. Non conformità formale	68
Art. 25. Sanzioni	69
Art. 26. Abrogazioni	69
Art. 27. Disposizioni transitorie e finali	69
Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria	70
Art. 29. Entrata in vigore	70
Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie	70
Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.	71
Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo	81
Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	83
Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	85
Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale	86
Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	87
Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione	89
Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità	90
Allegato X Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) (1)	92
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX	93
Elenco consolidato Norme armonizzate ad Maggio 2022	93
Realizzazione	104

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

Le uniche fonti ufficiali sono ai siti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Changelog

Ed. 6.0 Maggio 2022

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX , a seguito della pubblicazione nella GU L 140/8 del 19.5.2022, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/784 della Commissione del 17 maggio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per i requisiti di prova e le dimensioni della pistola utilizzata per il sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti, e per i sistemi di soppressione dell'esplosione.

Ed. 5.0 Marzo 2022

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX , a seguito della pubblicazione nella GU L 83/55 del 10.3.2022, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 della Commissione del 03 Marzo 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per le pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, le pompe di dosaggio, i distributori di carburante e le unità di pompaggio remote, i dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante e le valvole di sicurezza e i giunti girevoli per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante utilizzati nelle stazioni di servizio..

Ed. 4.0 Agosto 2021

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX , a seguito della pubblicazione nella GU L 302/17 del 26.08.2021, della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle gru per l'utilizzo in mare aperto leggere.

Ed. 3.0 Maggio 2021

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX , a seguito della pubblicazione nella GU L 186/28 del 27.05.2021, della Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione del 26 Maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione.

Ed. 2.0 Febbraio 2020

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX , a seguito della pubblicazione nella GU L 54/31 del 26.02.2020, della Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione.

Ed 1.0 Luglio 2019



Direttiva ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

(GU L 96/309 del 29.03.2014).

[Premessa](#)

[Capo 1 Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio](#)

[Articolo 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute](#)

[Articolo 5 Libera circolazione](#)

[Capo 2 Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 7 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 8 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 9 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 11 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo 3 Conformità del prodotto](#)[Articolo 12 Presunzione di conformità dei prodotti](#)[Articolo 13 Procedure di valutazione della conformità](#)[Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE](#)[Articolo 15 Principi generali della marcatura CE](#)[Articolo 16 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature](#)[Capo 4 Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)[Articolo 17 Notifica](#)[Articolo 18 Autorità di notifica](#)[Articolo 19 Prescrizioni relative alle autorità di notifica](#)[Articolo 20 Obbligo di informazione delle autorità di notifica](#)[Articolo 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati](#)[Articolo 22 Presunzione di conformità degli organismi notificati](#)[Articolo 23 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)[Articolo 24 Domanda di notifica](#)[Articolo 25 Procedura di notifica](#)[Articolo 26 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)[Articolo 27 Modifiche delle notifiche](#)[Articolo 28 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)[Articolo 29 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)[Articolo 30 Ricorso contro decisioni degli organismi notificati](#)[Articolo 31 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)[Articolo 32 Scambio di esperienze](#)[Articolo 33 Coordinamento degli organismi notificati](#)[Capo 5 Sorveglianza del mercato dell'unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione](#)[Articolo 34 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione](#)[Articolo 35 Procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi](#)[Articolo 36 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)[Articolo 37 Prodotti conformi che presentano rischi](#)[Articolo 38 Non conformità formale](#)[Capo 6 Comitato, disposizioni transitorie e finali](#)[Articolo 39 Procedura di comitato](#)[Articolo 40 Sanzioni](#)

[Articolo 41 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 42 Recepimento](#)

[Articolo 43 Abrogazione](#)

[Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Articolo 45 Destinatari](#)

**Allegati:**

[Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie](#)

[Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva](#)

[Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo](#)

[Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione](#)

[Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto](#)

[Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale](#)

[Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto](#)

[Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione](#)

[Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità](#)

[Allegato X Dichiarazione di conformità UE \(n. XXXX\)](#)

[Allegato XI](#)

[Allegato XII Tavola di concordanza](#)

D.lgs 19 maggio 2016 n. 85

Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

(GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16)

[Premessa](#)

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute](#)

[Art. 3. Presunzione di conformità dei prodotti](#)

[Art. 4. Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio](#)

[Art. 5. Obblighi dei fabbricanti](#)

[Art. 6. Rappresentanti autorizzati](#)

[Art. 7. Obblighi degli importatori](#)

[Art. 8. Obblighi dei distributori](#)

[Art. 9. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Art. 10. Identificazione degli operatori economici](#)

[Art. 11. Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature](#)

[Art. 12. Procedure di valutazione della conformità](#)

[Art. 13. Dichiarazione di conformità UE](#)

[Art. 14. Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica](#)

[Art. 15. Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità](#)

[Art. 16. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Art. 17. Domanda, procedura di notifica e modifica delle notifiche](#)

[Art. 18. Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni](#)

[Art. 19. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Art. 20. Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Art. 21. Procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi](#)

[Art. 22. Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Art. 23. Prodotti conformi che presentano un rischio](#)

[Art. 24. Non conformità formale](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie e finali](#)

[Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria](#)

[Art. 29. Entrata in vigore](#)

[Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie](#)

[Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva](#)

[Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo](#)

[Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione](#)

[Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto](#)

[Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale](#)

[Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto](#)

[Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione](#)

[Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità](#)

[Allegato X Dichiarazione di conformità UE \(n. XXXX\)](#)



Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX

Elenco consolidato Norme armonizzate ad Maggio 2022

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/34/UE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (2018/C 371/01 del 12 Ottobre 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione del 12 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189/71 del 15.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione (GU L 54/31 del 26.02.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l'individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere (GU L 186/28 del 27.05.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle gru per l'utilizzo in mare aperto leggere (GU L 302/17 del 26.8.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per le pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, le pompe di dosaggio, i distributori di carburante e le unità di pompaggio remote, i dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante e le valvole di sicurezza e i giunti girevoli per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante utilizzati nelle stazioni di servizio. (GU L 83/55 del 10.3.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/784 della Commissione del 17 maggio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per i requisiti di prova e le dimensioni della pistola utilizzata per il sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti, e per i sistemi di soppressione dell'esplosione. (GU L 140/8 del 19.5.2022)(GU L 140/8 del 19.5.2022)

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.